



CONSORZIO PARCO ALTO MILANESE

TRA I COMUNI DI
BUSTO ARSIZIO - LEGNANO - CASTELLANZA

Ordinanza n. 2 del 01/04/2020

Oggetto: MISURE URGENTI CONTRO LA DIFFUSIONE DELLA MALATTIA INFETTIVA COVID-19 - ORDINANZA DI CHIUSURA ED INTERDIZIONE ALL' UTILIZZO DEL PARCO ALTO MILANESE DI INTERESSE SOVRACOMUNALE GESTITO DAL CONSORZIO FRA I COMUNI DI BUSTO ARSIZIO, CASTELLANZA E LEGNANO. PROROGA DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ORDINANZA N. 1 DEL 18/03/2020

IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO PARCO ALTO MILANESE

CONSIDERATO che l'organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTO il Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito in legge 5 marzo 2020, n. 13 (G.U. n. 61 del 9 marzo 2020);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

VISTO il decreto legge 02/03/2020 n. 9 avente ad oggetto: *“Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza da COVID-19”* ed in particolare l'art. 35 ove si prevede che: *“a seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e ove adottate sono inefficaci le ordinanze sindacali contingibili ed urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali”*; ;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori



CONSORZIO PARCO ALTOMILANESE

TRA I COMUNI DI
BUSTO ARSIZIO - LEGNANO - CASTELLANZA

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 8 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11 marzo 2020;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi su tutto il territorio nazionale;

RILEVATA la necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, con l'assunzione di ulteriori misure di contenimento dell'evolversi della situazione epidemiologica, individuando precauzioni per fronteggiare possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

RICHIAMATA la propria ordinanza n. 1 del 18/03/2020 (prot. n. 20200000115) con cui veniva disposta l'interdizione all'utilizzo e la chiusura del Parco Locale di Interesse Sovracomunale gestito dal Consorzio Parco Alto Milanese fra i comuni di Busto Arsizio, Castellanza e Legnano con decorrenza dal **18 marzo 2020 e sino al 3 aprile 2020, salvo eventuali modifiche o proroghe dei citati decreti;**

VISTI altresì:

- l'Ordinanza del Ministro della Salute 20 marzo 2020;

- l'Ordinanza del Ministro della Salute e del Ministro dell'Interno 22 marzo 2020

- il Dpcm 22 marzo 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale (GU n.76 del 22-03-2020);

- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» (G.U. n. 79 del 25 marzo 2020)

RICEVUTE per le vie brevi apposite indicazioni da parte dei Comuni Consorziati;

RITENUTO, in conseguenza di quanto sopra, necessario ed urgente **prorogare** le misure di interdizione all'utilizzo e la chiusura del Parco Locale di Interesse Sovracomunale gestito dal



CONSORZIO PARCO ALTO MILANESE

TRA I COMUNI DI
BUSTO ARSIZIO - LEGNANO - CASTELLANZA

Consorzio Parco Alto Milanese fra i comuni di Busto Arsizio, Castellanza e Legnano adottate con ordinanza n. 1 del 18/03/2020 sino al **15 aprile 2020 compreso, salvo eventuali modifiche o proroghe delle precitate disposizioni restrittive;**

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., applicabile al consorzio Parco Alto Milanese a norma dell'art. 2, comma 2 del medesimo d.lgs 267;
- il vigente Statuto del Consorzio Parco alto Milanese;

RILEVATA la propria competenza ad adottare il presente provvedimento giusta Deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 7 del 17/10/2019 con la quale il sottoscritto è stato nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Parco Alto Milanese;

ORDINA

- per le ragioni di prevenzione e cura della salute pubblica, la **proroga** delle disposizioni di cui all'ordinanza n. 1 del 18/03/2020 (prot. n. 20200000115) disponendo la prosecuzione dell'interdizione all'utilizzo e la chiusura del Parco Locale di Interesse Sovracomunale Consorzio Parco Alto Milanese fra i Comuni di Busto Arsizio, Castellanza e Legnano sino al **15/04/2020 compreso**. Si precisa che sono da considerarsi interdette tutte le aree di fruizione, la rete di sentieri utilizzate per camminate, passeggiate, corse e similare a piedi, in bicicletta, a cavallo e con ogni altra forma di frequentazione sino alla precitata data del **15 aprile 2020**, salvo eventuali modifiche o proroghe delle disposizioni restrittive citate in premessa;

- di trasmettere il seguente provvedimento a:

1. Ministero della Sanità;
2. Presidenza Regione Lombardia;
3. Prefettura di Varese;
4. Prefettura di Milano;
5. Comando dei Carabinieri territorialmente competente per i Comuni di Busto Arsizio, Castellanza e Legnano;
6. Guardia di Finanza territorialmente competente per i Comuni di Busto Arsizio, Castellanza e Legnano;
7. Comando di Polizia di Stato territorialmente competente per i Comuni di Busto Arsizio, Castellanza e Legnano;
8. Comando di Polizia Locale dei Comuni di Busto Arsizio, Castellanza e Legnano;
9. Asst della Valle Olona;
10. Asst Ovest-Milanese;

AVVERTE CHE

- Le disposizioni interdittive e di chiusura del Parco Alto Milanese di cui al presente provvedimento hanno validità, senza soluzione di continuità rispetto all'ordinanza n. 1 del



CONSORZIO PARCO ALTO MILANESE

TRA I COMUNI DI
BUSTO ARSIZIO - LEGNANO - CASTELLANZA

18/03/2020 e dovranno essere rispettate **sino alla data del 15 aprile 2020** compreso, salvo eventuali modifiche o proroghe delle misure restrittive citate in premessa;

- **è possibile il solo accesso alle attività commerciali di primaria necessità nei soli orari di apertura al pubblico presenti nel territorio del Parco, nel rispetto delle indicazioni comportamentali e di sicurezza prescritte con le disposizioni citate in premessa;**
- **è possibile altresì il solo accesso da parte dei residenti per raggiungere la propria abitazione situata all'interno del territorio del Parco Alto Milanese;**
- l'attività di controllo della presente ordinanza è demandata al Corpo di Polizia Locale dei Comuni Consorziati, a tutte le forze dell'ordine e ai presidi sanitari competenti per i territori dei Comuni su cui si estende il Parco Alto Milanese;
- il mancato rispetto della presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni normative in materia;
- contro la presente ordinanza sono ammissibili: Ricorso al TAR della Regione, entro 60 giorni ovvero Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni tutti decorrenti dalla data di piena conoscenza del presente provvedimento, che si intende realizzata con la pubblicazione sul sito istituzionale de Consorzio Parco Alto Milanese.

Busto Arsizio, 01/04/2020

Prot. n. 2020000119

**Il Presidente del Consorzio Parco Alto Milanese
BIANCHI CARLO LUIGI**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.lg 82/2005 e s.m.i.